

## ART. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, i diritti e le prerogative dei Consiglieri comunali secondo i dettami delle leggi vigenti e dello Statuto.
2. Quando nel corso delle adunanze del Consiglio comunale si presentino situazioni non disciplinate dalla leggi vigenti, dallo Statuto o dal presente Regolamento, o quando si tratti di interpretare il presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo e il Segretario comunale.
3. Nel caso di contestazione della decisione del Presidente, adottata ai sensi del comma 2, la questione viene rimessa alla decisione del Consiglio.

## ART. 2 - Localizzazione delle sedute del Consiglio Comunale

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nell'apposita sala della Sede comunale.
2. Il Presidente del Consiglio può, sentiti i capi gruppo, nel caso di particolari esigenze ed avvenimenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente, la riunione è possibile sempre che sia assicurato l'accesso del pubblico nella sala della riunione e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

## ART. 3 - Pubblicità delle sedute e degli scrutini

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Al fine di garantire la trasparenza degli atti della Amministrazione comunale e la partecipazione alla vita politica e amministrativa del maggior numero di cittadini, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, ad eccezione di quelle coperte da segreto in ottemperanza al comma 3 del presente articolo, sono pubblicate sul sito del Comune di Pelago dove verrà creato un archivio apposito.
3. Le questioni suscettibili di compromettere i diritti di riservatezza di persone o gruppi, che abbiano per oggetto rapporti fra l'Amministrazione e il Personale o che riguardino giudizi o valutazioni di qualità personali, sono trattate in seduta segreta.
4. Durante la seduta segreta saranno presenti in aula solo i componenti il Consiglio, gli Assessori, il Segretario.

5. E' ammesso il passaggio da seduta pubblica a seduta segreta su proposta motivata del Presidente e a maggioranza dei voti espressi in forma palese o segreta quando durante i lavori del Consiglio emergano questioni per le quali si ravvisano le circostanze di cui al comma 3.
6. Le votazioni avvengono sempre a scrutinio palese, di norma per alzata di mano. Quando però lo richieda oltre un terzo degli aventi diritto al voto, lo scrutinio palese deve avvenire per appello nominale. Le votazioni a scrutinio segreto sono eccezionali: sono previste solo quando ci si trovi nelle circostanze esplicitate al comma 3 o siano espressamente disposte dalla legge.
7. Le funzioni di scrutatore sono svolte dal Segretario comunale verbalizzante; nel caso di voto segreto vengono nominati scrutatori tre membri dell'assemblea appartenenti a gruppi distinti, dei quali almeno uno deve essere di minoranza.

#### ART. 4 - Convocazione

1. Il Consiglio Comunale si riunisce ogni qualvolta venga regolarmente convocato dal Presidente. Si riunisce comunque almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. La convocazione del Consiglio può essere richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri. Nella richiesta debbono essere specificati gli argomenti che dovranno essere trattati.
3. Il Consiglio deve riunire in un termine non superiore a venti giorni dalla data delle richieste di cui al comma 2

#### ART. 5 - Modalità di avviso

1. L'avviso di convocazione per le adunanze, contenente i punti dell'ordine del giorno, nonché la data, l'ora ed il luogo della seduta, deve essere consegnato al Sindaco e ai Consiglieri almeno cinque giorni di calendario prima di quello stabilito per la riunione.
2. Nell'ipotesi di eventi straordinari che configurino una motivata urgenza, il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, potrà far consegnare l'avviso di convocazione 24 ore prima del Consiglio.
3. L'avviso di convocazione è trasmesso agli Assessori.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti di motivata urgenza, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 48 ore prima della riunione.

5. A richiesta della maggioranza dei Consiglieri, la deliberazione aggiunta all'ordine del giorno ai sensi del comma 4 può essere rimandata al giorno seguente se ciò non comporta la scadenza di termini perentori, non sia di intralcio grave all'operato dell'Amministrazione o riguardi accadimenti straordinari che giustificano una indiscutibile urgenza.
6. Alla consegna degli avvisi di convocazione può provvedersi con una o più delle seguenti modalità indicata all'inizio della legislatura da ciascun consigliere:
  - messo comunale (solo i consiglieri residenti nel territorio comunale)
  - fax
  - posta elettronica
  - servizio postale
7. L'avviso di convocazione recante l'ordine del giorno viene affisso all'albo Pretorio del Comune e reso pubblico.

## ART. 6 - Visione delle proposte e verbalizzazioni

1. Le proposte di deliberazione con i relativi fascicoli e allegati debbono essere a disposizione presso l'ufficio segreteria per la libera visione da parte dei Consiglieri di norma contestualmente alla convocazione del Consiglio e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo precedente la seduta.
2. Di ogni deliberazione approvata dal Consiglio è redatto sintetico verbale a cura del Segretario Comunale. **Gli interventi dei Consiglieri sono riassunti e sintetizzati in modo da rispecchiare i concetti espressi. Ogni Consigliere può richiedere l'integrale trascrizione del proprio intervento consegnando alla Presidenza il testo scritto.**  
Detto verbale viene approvato dal Consiglio in una delle sedute immediatamente successive a quella cui si riferisce.
3. Qualora si tratti di seduta segreta, il Segretario redigerà un verbale sintetico con la sola annotazione degli argomenti trattati, dei Consiglieri intervenuti e delle deliberazioni adottate.
4. **Di tutte le sedute consiliari è effettuata integrale registrazione a cura di un dipendente dell'Ente.**

## ART. 7- Validità delle sedute e delle votazioni

1. Il Consiglio può validamente deliberare solo se sono presenti almeno la metà dei Consiglieri.

2. E' compito del Segretario accertare la presenza dei Consiglieri con appello nominale e trascrizione a verbale delle risultanze.
3. Il numero legale quando accertato con le modalità del comma 2, si presume valido fino a nuova verifica.
4. La verifica del numero legale può essere richiesta in qualunque momento anche da un solo Consigliere durante lo svolgimento della seduta.
5. Concorrono a formare il numero legale i Consiglieri presenti nella sala anche se dichiarino di astenersi o di non partecipare alle votazioni.
6. La seduta è dichiarata deserta quando dopo tre appelli intervallati da trenta minuti non si sia potuto constatare la presenza del numero legale.
7. I Consiglieri che si astengono da una votazione in ottemperanza al comma 10 dell'Art. 11, dovendo assentarsi dall'aula non vengono conteggiati per il calcolo del numero legale. I consiglieri che si astengono da una votazione ma sono presenti in aula vengono conteggiati per il computo del numero legale ma sono ininfluenti ai fini del risultato della votazione.
8. L'assemblea delibera validamente a maggioranza di voti favorevoli rispetto a quelli contrari. Disposizioni di legge o di Statuto hanno facoltà di prevedere per specifici argomenti "quorum" strutturali e/o funzionali più alti.
9. In caso di esito di votazione con parità di voti, l'argomento viene riscritto all'ordine del giorno di una successiva seduta consiliare e si procede nuovamente alla discussione e alla votazione.
10. Le schede bianche o nulle nelle votazioni a scrutinio segreto sono equiparate al voto di astensione dello scrutinio palese.

## ART. 8 - Prerogative dei singoli consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici comunali tutte le informazioni e gli atti anche in copia, che considerano importanti per espletare al meglio il loro mandato istituzionale, compresi le informazioni e gli atti (anche in copia) riguardanti gli Enti o Società controllati/e o partecipati/e o collegati/e al Comune e quelli/e soggetti/e alla sua attività di direzione e coordinamento.
2. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni scritte su argomenti che riguardano direttamente le funzioni del Consiglio Comunale. Possono altresì presentare ordini del giorno su argomenti anche di interesse generale non contemplati nelle materie di competenza consiliare.

3. Le interrogazioni e le interpellanze, consistono nelle richieste o domande rivolte al Sindaco e/o alla Giunta per conoscere fatti, atti, o intendimenti e per sapere se siano stati presi o si intenda prendere provvedimenti su determinate materie. Si concludono di norma con una risposta orale, da parte dell'organo interpellato. E' facoltà dell'interpellante richiedere la risposta in forma scritta entro il termine dei 30 gg. previsto dal TUEL 267/2000.
4. Le mozioni consistono in prese di posizione o proposte di interventi nell'ambito delle competenze del Consiglio Comunale. Si concludono con una risoluzione sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale mediante votazione.
5. Le interrogazioni e le interpellanze, gli ordini del giorno e le mozioni sottoscritte dai proponenti devono pervenire al protocollo del Comune entro il settimo giorno precedente a quello previsto per l'adunanza. In caso contrario verranno iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.
6. Ogni consigliere può in ogni momento della discussione di un punto all'ordine del giorno, presentare al Presidente un emendamento in forma scritta. Il Presidente ne cura la distribuzione a tutti i Consiglieri e lo mette in votazione. Se l'emendamento approvato a parere del Segretario comporti la necessità della espressione di un nuovo parere di regolarità tecnica e/o contabile da parte dei funzionari competenti non si procede alla votazione del punto che viene rinviato alla seduta successiva. Qualora, a parere del Segretario, l'emendamento approvato non comporti la necessità di nuovi pareri, il testo modificato con l'emendamento è posto in approvazione.
7. Ogni Consigliere può in ogni momento della presentazione, discussione o votazione di una proposta deliberativa, far rilevare una mozione d'ordine - la mancata osservanza di una norma di legge, di statuto o del presente regolamento. Il Presidente decide immediatamente della correttezza del rilievo e provvedere di conseguenza.
8. Ogni consigliere può intervenire in qualsiasi momento della discussione per fatto personale. Si configura il fatto personale quando un Consigliere sia censurato per la propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle ricavabili da quanto da lui dichiarato.
9. Quando le tematiche sono di particolare complessità o hanno carattere specialistico i gruppi consiliari possono richiedere la presenza senza oneri per il Comune di soggetti esterni al Consiglio Comunale esperti o competenti nella materia.
10. Il Consigliere non può partecipare né assistere alla discussione e alla votazione che verta su argomenti per i quali si configuri un interesse personale suo o di suoi congiunti e affini fino al quarto grado o nei casi contemplati dalle leggi vigenti.
11. Anche gli Assessori debbono astenersi dalla partecipazione alla deliberazione qualora si configurino per essi gli stessi casi contemplati nel comma 10.

12. E' ammessa nel corso della discussione di un punto dell'ordine del giorno una sola replica da parte di ogni Consigliere della durata massima di 10 minuti.
13. Il Presidente del Consiglio Comunale, terminata la discussione, la dichiara formalmente chiusa e concede la parola al Sindaco o all'Assessore o al Relatore per la replica finale.  
Prima della votazione è consentito un breve intervento per ogni gruppo per dichiarazione di voto. Ciascun Consigliere, in caso di voto difforme da quello del proprio gruppo, ha diritto ad una propria dichiarazione.
14. Ai Consiglieri viene corrisposto un gettone di presenza per ogni partecipazione effettiva a Consigli Comunali e/o Commissioni. Il suo ammontare viene fissato con decreto ministeriale in base alla normativa vigente.

## ART. 9 - Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta il Consiglio.
2. Il Presidente viene eletto seguendo la normativa vigente e lo Statuto nella prima seduta consiliare, subito dopo la convalida dei Consiglieri eletti.
3. Al Presidente del Consiglio è demandato il compito fondamentale di tutelare i diritti e le prerogative dei Consiglieri, di garantire l'ordinato svolgimento delle sedute.
4. Il Presidente convoca il Consiglio e lo presiede, illustra gli argomenti da trattare nella seduta, concede facoltà di parola e dopo le votazioni ne proclama il risultato.
5. Il Presidente ha facoltà di intervenire nella discussione in qualunque momento. Qualora ricorrono gravi e motivate ragioni può sospendere o sciogliere la seduta.
6. Quando la lunghezza od il numero degli interventi rischia di pregiudicare l'espressione in tempo utile del voto, il Presidente sentito il capigruppo può disporre il contingentamento degli interventi per singolo gruppo e/o limitare la durata di ciascun intervento ad un massimo di dieci minuti con replica di non oltre cinque minuti comprensiva della dichiarazione di voto.
7. In caso di impedimento del Presidente la seduta viene condotta dal Vice Presidente che temporaneamente ne assume tutti i compiti, i poteri e le responsabilità.

## ART. 10 - Dimissioni e Surrogazione dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere rese in forma scritta e presentate personalmente al protocollo generale dell'Ente e devono essere assunte e registrate immediatamente secondo l'ordine temporale di

presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga del Consigliere o dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo comunale.

## ART. 11 - Decadenza

1. A norma dell'art. 15 dello statuto il consigliere decade se risulta assente ingiustificato per tre sedute consecutive. L'interessato viene preavvertito del rischio di decadenza con segnalazione in calce all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.
2. Ai fini della giustificazione o meno dell'assenza si esprime pubblicamente - con risultanza a verbale della seduta - Il Presidente via via che i componenti sono chiamati per appello nominale. Il Consigliere è tenuto ad avvisare il Presidente del Consiglio Comunale preventivamente delle ragioni dell'assenza.
3. Il Consigliere che arriva in ritardo ovvero quello che si allontana definitivamente dalla seduta anticipatamente rispetto alla sua conclusione, non è computato assente ai fini della decadenza, se risulta aver partecipato alla votazione di almeno un terzo dei punti all'ordine del giorno effettivamente poi approvati nella seduta.

## ART. 12 - Costituzione dei gruppi

1. I Consiglieri comunali si riuniscono in gruppi.
2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
3. Le modalità di costituzione dei gruppi consiliari sono disciplinate dall'art. 20 dello Statuto dell'Ente.
4. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario Comunale il nominativo del capo-gruppo nella seduta di insediamento. In mancanza di tali comunicazioni è considerato capo-gruppo il consigliere del gruppo che ha ottenuto più voti alle elezioni.
5. I gruppi hanno sede presso il palazzo comunale e, compatibilmente con gli spazi disponibili, dispongono di locali loro assegnati per lo svolgimento delle proprie funzioni.

6. La conferenza dei Capigruppo costruisce organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale e collabora con lo stesso per la programmazione delle sedute consiliari.

## ART. 13 - Commissioni

1. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto dell'Ente il Consiglio Comunale si avvale di commissioni permanenti con funzioni consultive nelle materie di competenza del Consiglio stesso, così come definite dal Testo Unico degli Enti Locali.
2. Le commissioni permanenti, le cui attribuzioni e composizione numerica sono stabilite con deliberazione da adottarsi nella prima adunanza successiva a quella di insediamento del Consiglio Comunale, durano in carica quanto il Consiglio che le ha costituite.
3. Le commissioni sono così denominate 1) Affari Generali, Bilancio, Programmazione e Sviluppo Economico 2) Servizi alla persona e alla collettività 3) Assetto del territorio. Sono composte da consiglieri comunali che rappresentano tutti i gruppi consiliari con criterio proporzionale, nominati su designazione dei gruppi medesimi assicurando in esse la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari e la partecipazione di singoli consiglieri ad almeno una di esse. Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare gli Assessori Comunali senza diritto di voto. La partecipazione può avvenire sia per invito del Presidente sia su richiesta degli stessi Assessori.
4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente della Commissione, il gruppo consiliare di appartenenza designa un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione al presidente.
5. Le Commissioni hanno funzioni consultive, propositive ed eventualmente referenti sulle materie di competenza consiliare in ordine alle quali possono essere anche consultate preventivamente nonché essere incaricate di esaminare specifici argomenti e di riferire al Consiglio.
6. Il Consiglio, con deliberazione da adottarsi nella prima adunanza successiva a quella di insediamento, istituisce altresì la Commissione permanente di controllo e garanzia. La commissione è composta dai Consiglieri Comunali che rappresentano tutti i gruppi consiliari con criterio proporzionale. La presidenza della Commissione spetta di diritto alle opposizioni ai sensi dell'art. 44 del TUEL 267/2000.
7. Oltre alle commissioni permanenti, il Consiglio Comunale può istituire e nominare con delibera semplice Commissioni speciali (di studio, di indagine, ...) con funzioni istruttorie in ordine a tematiche particolari o settoriali oggetto di deliberazione da parte del Consiglio Comunale. Le commissioni speciali durano in carica il tempo

necessario all'esaurimento del mandato di indagine o di studio e quindi cessano con la presentazione al Consiglio Comunale del proprio lavoro.

8. Sia nel caso delle Commissioni permanenti che in quello di eventuali Commissioni speciali valgono le seguenti norme fondamentali di funzionamento:
  - A) I lavori sono sempre pubblici. Il parere o le valutazioni cui pervengono le commissioni sono raccolti in apposito verbale, sottoscritto alla fine di ogni seduta dal presidente. Copia in estratto delle determinazioni assunte viene, a cura del Segretario comunale inserita d'ufficio nel fascicolo della deliberazione del C.C. di pertinenza.
  - B) La nomina del presidente così come l'organizzazione dei lavori sono demandati all'autonomia decisionale delle singole Commissioni. La nomina del Presidente avviene nella prima riunione ed è comunicata dal Presidente del Consiglio Comunale al Sindaco. In assenza del presidente presiede la riunione il componente la commissione più anziano di età.
  - C) Le commissioni sono validamente costituite e decidono con gli stessi criteri stabiliti per il Consiglio Comunale. Alla convocazione provvede il Presidente avvalendosi degli uffici comunali competenti individuati ai sensi del successivo punto 11.
9. Il Segretario o i funzionari comunali, i revisori dei conti, tempestivamente preavvertiti, possono in qualsiasi momento essere convocati dalle commissioni per essere ascoltati in funzioni del parere o delle valutazioni da rendere al Consiglio Comunale.
10. Per invito del Presidente, su determinazione della Commissione stessa, possono partecipare ai lavori, senza diritto di voto, rappresentanti di associazioni politiche sindacali, economiche, culturali, sportive, del tempo libero nonché di enti ed istituzioni pubbliche. Con le stesse modalità possono partecipare tecnici e/o esperti delle materie in discussione senza oneri per il Comune.
11. I Presidenti delle Commissioni si avvalgono degli uffici comunali competenti in relazione ai punti all'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni ai fini della convocazione e della redazione del verbale.

## ART. 14 - Abrogazioni

1. Il previgente regolamento del Consiglio Comunale è abrogato.